

Ai sensi dell'art. 1803 e sgg. del Codice Civile si stipula il seguente

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

tra l'**Associazione Popolare Crema per il territorio**, via XX Settembre, 18 – Crema (Cremona), codice fiscale 91019710192, nella persona del Presidente e legale rappresentante, dottor Giorgio Olmo, autorizzato in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del - parte comodante;

ed il **Comune di Crema**, codice fiscale 91035680197, nella persona della dottoressa Stefania Bonaldi, sindaco pro tempore del Comune stesso, residente per la carica in Piazza Duomo, 25, Crema (Cremona), autorizzata alla stipula del presente contratto in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. - parte comodataria.

Agli effetti del presente contratto, il comodatario riceve in comodato d'uso gratuito dal comodante, i seguente beni mobili:

n. 1 moneta (soldino) di Giorgio Benzoni (1405-1414);

n. 1 moneta (mezzo soldo) di Giorgio Benzoni (1405-1414);

n. 1 moneta (imperiale) di Giorgio Benzoni (1405-1414);

n. 1 moneta (petacchia) dell'assedio sforzesco (1513-1514);

alle seguenti condizioni:

- i beni sono inalienabile proprietà del comodante;
- il comodatario assume in proprio la gestione, la conservazione e la valorizzazione tramite esposizione al pubblico ed uso a fini didattici dei beni, impegnandosi ad individuare i modi, i tempi e i luoghi più adeguati per consentirne la fruibilità al pubblico, nei limiti posti dalle condizioni di conservazione nonché dalle risorse necessarie;
- il comodatario garantisce che i beni in oggetto saranno protetti da furti e danni con le medesime misure in atto per il proprio patrimonio ed a tal fine si rendono responsabili, dando atto che il valore delle monete è pari ad euro 20.880,00.
- il comodatario è tenuto a custodire i beni presso le proprie sedi e conservarli con diligenza del buon padre di famiglia (art.1804 c.c.), mantenendola in stato di sicurezza e di corretta conservazione e potendosene servire quale bene museale, assumendo gli obblighi e le responsabilità fissati dal Codice Civile sul comodato (C.C. artt. 1803- 1812) e da quanto previsto dal vigente Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni);
- il comodatario è in ogni modo responsabile del perimento della cosa, anche se questo avviene per causa a lui non imputabile (artt. 1805 e 1806 c.c.);
- il comodatario non risponde del deterioramento della cosa, se dovuto al solo effetto dell'uso per il quale le parti hanno convenuto il presente contratto, e senza colpa del comodatario (art.1807);

- la proprietà della cosa sarà indicata nella relativa didascalizzazione tramite la dicitura **“Associazione Popolare Crema per il territorio - Crema”**;
- il comodante rilascia l’autorizzazione alla riproduzione fotografica, per motivi di studio o di ricerca, anche qualora si tratti di riproduzioni aventi motivi commerciali o pubblicazioni, consentendo al comodatario ogni introito di eventuali corrispettivi derivati;
- alla data della sottoscrizione del presente atto i beni si trovano nelle seguenti condizioni di conservazione:
 - n. 1 moneta (soldino) di Giorgio Benzoni (1405-1414) molto buona;
 - n. 1 moneta (mezzo soldo) di Giorgio Benzoni (1405-1414) molto buona;
 - n. 1 moneta (imperiale) di Giorgio Benzoni (1405-1414) molto buona;
 - n. 1 moneta (petacchia) dell’assedio sforzesco (1513-1514) molto buona;
- gli interventi conservativi o di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente necessari all’uso concordato saranno a discrezione e a carico del comodatario, previa autorizzazione da parte del comodante e degli Enti competenti;
- Il presente contratto ha validità a tempo indeterminato, salvo disdetta che è facoltà di entrambe le parti inviare, con un preavviso di tre mesi, tramite raccomandata A/R;
- sono altresì sottintesi ed accettati dalle parti gli effetti degli art. 1808 e 1812 c.c.;
- nel caso di mancato rinnovo i beni oggetto di comodato dovranno essere restituiti al domicilio della parte comodante a cura e spese del comodatario;
- qualsiasi integrazione e modifica del presente contratto può avvenire solo per iscritto e previa sottoscrizione di ambo le parti, effettuata da parte di persone legittimamente autorizzate a rappresentarle;
- per quant’altro non previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni di legge in materia di comodato;
- il Foro di Cremona è competente in via esclusiva per qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto.

Il comodante
Dott. Giorgio Olmo
Presidente Ass. Popolare Crema per il territorio

Il comodatario
Dott.ssa Stefania Bonaldi
Sindaco di Crema